



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 28- di data 22.02.2024
Il Segretario Comunale
Masè Dott.ssa Elsa
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Comune di PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dell'alpeggio di malga Clevet

L'Amministrazione Comunale di Pieve di Bono-Prezzo ha predisposto uno specifico Piano Malghe allo scopo di valorizzare gli alpeggi di proprietà o in gestione. In questo contesto, l'equilibrata conduzione del pascolo è considerata il principale strumento per una gestione sostenibile dell'alpeggio, sia per i caratteri agro-zootecnici sia per quelli storico-culturali. Il disciplinare tecnico è redatto allo scopo di definire le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento denominato "disciplinare tecnico - economico" fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione di malga Clevet nel comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione dei pascoli

Con riferimento alle superfici di pascolo individuate dalla cartografia allegata, la consistenza dell'alpeggio è data dalle seguenti superfici lorde comprensive di diversa copertura del suolo e tara di pascolo (come da foto-interpretazione consultabile):

Unità di pascolo	Pascoli compresi	Superficie lorda pascolabile (ha)
Clevet	Clevet	49

Sono inoltre presenti:

- n° 1 fabbricato nel pascolo principale con una parte destinata al pastore (casina) e una parte destinata alla lavorazione del latte (p.ed. 572 in C.C. Daone);
- n° 3 fabbricati destinati al ricovero degli animali e per la mungitura, ricovero dei maiali e animali che hanno bisogno di cura (pp.edd. 573, 1167, 1168 in C.C. Daone)

E' fatto obbligo di:

- produzione di latte
- trasformazione del latte prodotto in malga

E' inteso che tali attività sono svolte ai sensi della relativa legislazione provinciale di settore.

La superficie oggetto di contratto è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Unità di pascolo	Area pascolabile netta (ha)	Particelle catastali	Area tot catasto (mq)	Comune Catastale
Malga Clevet	38,00	2409	23.234	C.C. Daone
		2410	52.065	
		2411	37.549	
		2412	38.375	
		2413/2	1.984.744	

Art. 3 Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di

- vacche da latte
- bovini in allevamento
- bovini da ingrasso
- ovicaprini da latte
- ovicaprini da allevamento/carne
- equini

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 80 giorni, potrà di regola iniziare dal 1° maggio di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee, fino al termine del **31 ottobre** di ogni anno. Tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. La comunicazione di inizio monticazione, verrà perciò fornita, previa consultazione con i custodi forestali, dall'Amministrazione al gestore, in modo tassativo, con n. 7 giorni di anticipo.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e comunque entro il periodo definito dalle leggi provinciali o dal Piano di Gestione Forestale, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico minimale previsto è 27 UBA

Esso non potrà comunque eccedere il massimo di 1,4 UBA/ha, come definito dall'attuale PSR, salvo successive modifiche legislative.

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ 1 vacca da latte = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,25 UBA
- ✓ 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.

- ✓ 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 ovicaprino adulto=0,15 UBA

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in meno del 10%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo UBA stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui la Malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini. In particolare al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. Almeno **15 UBA** dovranno riguardare bovini in lattazione.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 7%
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 2%

Art. 7 Condizioni igienico - sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso

di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente, ecc.).

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse (compreso un generatore elettrico da 9Kw) nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, tramite gli amministratori e i custodi forestali in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi seguitando, se indicate le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca della concessione in uso con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente

accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione in uso dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di concessione in uso. Nel caso di allargamenti pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo - ad opera del concessionario tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si potranno accordare su eventuali miglioramenti straordinari da eseguirsi, in "conto concessione in uso", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Di norma i lavori straordinari così assegnati non possono superare un valore monetario pari al 50% del canone di concessione in uso.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

E' a carico del concessionario lo sfalcio di una superficie di 3.000 mq per 3 volte l'anno, costituita da specie quali ortiche, romici e felci o piccoli arbusti; la localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate all'interno del verbale di consegna della malga stessa. Ai custodi forestali compete la verifica che le operazioni richieste siano portate a termine con le modalità e le tempistiche concordate in fase di consegna.

- 1 sfalcio prima della monticazione
- 2 sfalcio entro il 15/7
- 3 sfalcio entro la fine monticazione

Il concessionario si impegna a realizzare, a proprio carico, un abbeveratoio per il bestiame nella parte alta del pascolo.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione del pascolo, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- b) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- c) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- e) è ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione alla proprietà;
- f) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere raccolta principalmente nelle aree prestabilite dall'ente, in accordo con il personale Forestale, mantenendo la pulizia in bosco; altri tagli potranno essere eseguiti previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. E' fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva, e comunque va lasciata scorta come bivacco invernale per almeno 8 q.li
- g) l'obbligo della lavorazione in loco del latte prodotto nell'alpeggio e della vendita diretta presso la malga di almeno il 25% dei prodotti caseari derivati;
- h) l'utilizzo del gas combustibile è consentito nei termini di legge in rapporto alle strutture di malga;
- i) i rifiuti vanno adeguatamente stoccati e conferiti a valle evitando tassativamente operazioni di incenerimento, dispersione o interrimento al di fuori dei luoghi specificatamente adibiti ai sensi del regolamento comunale;
- j) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;

- effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle e di tutti i locali in genere nonché alla chiusura di infissi ed accessi al fine di evitare danni alla struttura;
- sostenere i costi per lo smaltimento dei liquami della fossa Imhoff prodotti nel corso dell'attività e della pulizia della canna fumaria;
- mantenere la pulizia e l'ordine nelle pertinenze delle strutture durante l'intera stagione monticataria;
- collaborare con l'Amministrazione favorendo la fruizione turistico-naturalistica di quanto concesso. A tal fine il concessionario deve offrire la massima disponibilità alle associazioni locali/enti turistici, qualora dovessero essere organizzate manifestazioni di carattere pubblico/visite turistiche sulle aree date in concessione e/o alla malga nel suo complesso.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio;
- attrezzare l'edificio con sistema di mungitura e con opportune attrezzature per la lavorazione del latte, conservazione dei prodotti, fornitura idrica

Art. 13 Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticataria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo una tantum, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Art. 14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è di 5 (cinque) anni 2024-2025-2026-2027-2028 e scadrà irrevocabilmente alla data del 31 ottobre 2028, senza bisogno di disdetta alcuna.

Art. 16 Divieto di subconcessione

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad 1 annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonchè per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo della concessione in uso e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

Art. 18 Diritto di prelazione

In deroga a quanto stabilito dall'art. 4bis, comma 4 della Legge 203/1982 alla scadenza del contratto di concessione in uso della malga in argomento non verrà riconosciuto al concessionario uscente alcun diritto di prelazione

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 19 Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Piano di sviluppo rurale e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 20 Gestione degli animali al pascolo

1. Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la prima metà di luglio e almeno due volte per ogni stagione monticaria;
2. Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare le stesse superfici per oltre 5 gg e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
3. Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
4. Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
5. E' da evitare in modo tassativo la stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di mungitura e situazioni di pericolo legate a situazioni meteoriche estreme o in possibile presenza di predatori (grandi carnivori) a seguito di segnalazione da parte di competente Servizio PAT; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di predatori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate;
6. Il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte, iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità;
7. Per contenere il diffondersi della flora infestante (ortiche, romici, felci) va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9;
8. Il personale dovrà avere un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione delle malghe.

Art. 21 Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- 2) E' possibile fornire agli animali bovini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 18 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 22 Lavorazioni del latte

E' assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre a quanto sopra menzionato, si prospetta il rispetto le seguenti regole:

- La trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche;
- Il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione;

sono fatti salvi i fermenti autoprodotti nella malga stessa (siero innesto o lattoinnesto) oppure FERMALGA;

- La garanzia lungo tutta la filiera di produzione della tracciabilità della materia prima e del prodotto finito;
- L'utilizzo per i prodotti di una pelure/carta avvolgente specifica per la malga con indicazione del luogo e del comune di proprietà.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 23 Organo di Vigilanza

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico da parte del concessionario.

Di regola il Custode Forestale e l'assessore competente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente – attraverso relazione scritta - all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

Art. 24 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale e da un rappresentante del Comune, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico - economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 23 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Vi è la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. mancato rispetto artt. 4: (monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione.
2. mancato rispetto art. 5 (Carico): €40,00 per ogni UBA alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato
3. mancato rispetto artt. 9 (Migliorie): €200,00 per ogni inadempienza
4. mancato rispetto art 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): €200,00= per ogni inadempienza;
5. mancato rispetto artt.19, 20, 21 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): €200,00= per ogni inadempienza;
6. mancato rispetto art. 22 (lavorazioni del latte): €500,00= per ogni inadempienza;

Art. 27 Inadempienze e penalità

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 28 Revoca della concessione

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 23, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio

dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo)
- l'uso di latte proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio
- ritardo superiore a 15 gg rispetto alla data di carico indicata annualmente
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzato
- ripetute violazioni dell'art. 19

Luogo e data

- Comune di Pieve di Bono-Prezzo.....

- Il Concessionario.....

IL VERBALE DI CONSEGNA

Malga Clevet Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Malga denominata: Clevet

di proprietà del Comune di Pieve di Bono-Prezzo
.....

affidata alla Ditta

con durata della locazione dal al

Addìin Comune di Pieve di Bono-Prezzo

il sottoscritto in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig..... in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa,

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione, sottoscritto in data.....;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico-Economico;
- effettuata una ricognizione relativa a:
 - i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
 - le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione

Consegna

Al Concessionario, sig., in rappresentanza di, per il periodo di

- La Malga Clevet costituita da una superficie pascoliva di ha lordi 49,00 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nel Disciplinare Tecnico allegato, redatto dalla Proprietà

- I seguenti fabbricati e infrastrutture (mobili e immobili):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Sig. accetta l'affitto/concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di affitto/concessione; l'affittuario/concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare il seguente **piano annuale** di manutenzione ordinaria

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata, quantità e localizzazione
Manutenzione e pulizia edifici sopra elencati	
Corretto accumulo e smaltimento dei RSU	
Sfalcio infestanti e migliorie	
Recupero recinzioni	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell'affittuario al termine della monticazione	

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata, quantità e localizzazione
Manutenzione viabilità	
Manutenzione strutture approvvigionamento idrico	
Altri	

L’Affittuario/concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d’inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

L’Affittuario/concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

e fa presente inoltre le seguenti **osservazioni e proposte**:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

L’Affittuario/concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate. Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Addì,

-Comune di Pieve di Bono-Prezzo

-Il Concessionario.....

IL VERBALE DI RICONSEGNA

Malga Clevet Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Malga denominata Clevet
di proprietà del Comune di Pieve di Bono-Prezzo

affidata alla Ditta

con durata della locazione dal al

Addìin Comune di Pieve di Bono-Prezzo

il sottoscritto in rappresentanza della proprietà, alla presenza del
Sig..... in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa,

- Visto il verbale di consegna della malga
- effettuata una ricognizione relativa a pascoli, strutture ed infrastrutture:

riconsegna

alla proprietà la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e
negligenze dell'affittuario/concessionario, e più precisamente:

fabbricati

.....
.....
.....
.....
.....

infrastrutture

.....
.....
.....
.....
.....

Impianti e attrezzature

.....
.....
.....

.....
.....
pascoli
.....
.....
.....
.....
.....

L'affittuario/concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato. L'affittuario/concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

- Comune di Pieve di Bono-Prezzo.....
- Il Concessionario.....